



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 24

Riunione del 6 novembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

18.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Roberto CONTI rappresentante p.t. S.S. ENERGYM BREMAS ASD
- S.S. ENERGYM BREMAS ASD in persona del rappresentante p.t.

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 52/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. ROBERTO CONTI:** *“in qualità di rappresentante p.t. della Soc. EnergyM BreMAS ASD, per aver completato la procedura di tesseramento on line dell'atleta Bacchin Diego, senza essere nel possesso del Mod. F, regolarmente sottoscritto dall'atleta, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex art 16 Statuto Federale, artt. 1,74 e 75 Reg. Giur., art 19 RAT, nonché ex art 2 codice di comportamento sportivo CONI;*
- **Soc. ENERGYM BREMAS ASD:** *“in persona del rappresentante p.t. Sig. Conti Roberto, per aver completato la procedura di tesseramento on line senza essere in possesso del modulo F regolarmente sottoscritto dall'atleta, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex art 16 Statuto Federale, artt.1,74 e 76 Reg. Giur., art 2 RAT, nonché art. 2 codice di comportamento CONI.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 06 Novembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 18 Dicembre 2018, Prot. Tess. 004053/18, inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Diego Bacchin aveva fatto pervenire una richiesta, con data 01.12.2018, a mezzo della quale richiedeva l'annullamento del tesseramento alla società Energym Bremas ASD, per la stagione sportiva 2018/2019, affermando di non aver mai sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento in favore del predetto sodalizio.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 30 Novembre 2018, il primo tesseramento *on line* del suddetto atleta alla società Energym Bremas ASD, deliberava di revocare il primo tesseramento dell'atleta Diego Bacchin alla società Energym Bremas ASD perché effettuato in aperta violazione delle norme sul tesseramento, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, ritiene che le circostanze poste a fondamento dello stesso siano documentalmente provate e la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

E' pacifico, infatti, che l'atleta Diego Bacchin sia stato tesserato dal sodalizio Energym Bremas Asd, in data 30.09.2018, senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione sul Modulo "F".

Il Tribunale, pertanto, rileva come gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovino fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tema di tesseramento *on line*, infatti, la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento.



Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Roberto Conti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) ed a carico del sodalizio Energym Brema Asd, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 14 Novembre 2019

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 novembre 2019